



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 29 settembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 29 settembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Appello dello SPORTING CLUB S. ELIA di INAMMISSIBILE,**
S. Elia Fiumerapido (Frosinone) avverso le ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..
sanzione della squalifica fino al 31.12.2006
inflitta al calciatore Tortolano Giuseppe e
l'ammenda di € 400,00 a carico di essa
reclamante (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio
– Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)
- 2) **Appello dell'A.S. GUARDIAGRELE CALCIO PARZIALMENTE ACCOLTO,**
di Guardiagrele (Chieti) avverso le sanzioni riduce al 31.12.2005 la sanzione della
dell'inibizione fino al 23.3.2010 con proposta di squalifica inflitta all'allenatore Donatelli
preclusione al dirigente Primavera Gedeone, della Giuseppe e conferma nel resto
squalifica fino al 31.12.2005 al massaggiatore
Campitelli Dino e della squalifica fino al
31.3.2006 all'allenatore Donatelli Giuseppe
(Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del
22.4.2005)
- 3) **Appello del calciatore FAVASULI Vincenzo ACCOLTO,**
avverso la sanzione della squalifica fino al annulla l'impugnata decisione della
30.06.2007 (Delibera della Commissione Commissione Disciplinare presso il Comitato
Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria Regionale Calabria e manda alla Procura
– Com. Uff. n. 124 del 16.05.2005) Federale per quanto di competenza
- 4) **Appello dell' ATLETICO STAZIONE 2002 di INAMMISSIBILE,**
Villapiana Lido (Cosenza) avverso la sanzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S. per
della squalifica fino al 23.04.2006 del calciatore omesso invio delle motivazioni dopo la
Buongiorno Giuseppe (Delibera della ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del
7.06.2005)

- 5) **Appello del C.S. ANACAPRI** avverso decisioni **INAMMISSIBILE**,
seguito gara Isola di Procida/Anacapri del ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S. per
19.2.2005 (Delibera della Commissione omesso invio delle motivazioni dopo la
Disciplinare presso il Comitato Regionale ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali
Campania – Com. Uff. n. 106 del 23.6.2005)
- 6) **Appello della SOLBIATESE ARNO CALCIO** **RESPINTO**
S.r.l. avverso la declaratoria di nullità del
tesseramento del calciatore Ghiringhelli Carlo in
favore della stessa reclamante (Delibera della
Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D
del 20.1.2005)
- 7) **Appello della S.p.A. PESCARA CALCIO** **NON LUOGO A PROCEDERE**,
avverso declaratoria di nullità del tesseramento ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., per
del calciatore Diakhite Modico in favore della rinuncia.
stessa società Pescara Calcio (Delibera della
Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D
del 3.8.2005)
- 8) **Appello del signor RIZZO Gaetano** avverso la **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
sanzione della squalifica per mesi 6, per riducendosi al 29.9.2005 la sanzione della
violazione dell'art. 27 Statuto F.I.G.C., a seguito squalifica inflitta al signor Rizzo Gaetano.
di deferimento del Procuratore Federale (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del
27.7.05)
- 9) **Appello dell' A.S. MELFI S.r.l.** avverso la **RESPINTO**.
declaratoria di nullità della variazione di
tesseramento del calciatore Carbonaro Fabio
dall'A.S.D. Fo.ce.vara all' A.S. Melfi S.r.l. del
31.8.2004 (Delibera della Commissione
Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell' 11.7.2005)
- 10) **Appello della S.S. VICTORIA STRADA**
avverso le sanzioni inflitte della penalizzazione di **NON LUOGO A PROCEDERE**,
18 punti nella classifica del Campionato di ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., per
competenza Stagione Sportiva 2004/2005 e rinuncia.
l'ammenda di €900,00, a seguito di deferimento
del Presidente del Comitato Regionale Marche
(Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 6
del 4.8.2005)

11) Appello della Procura Antidoping C.O.N.I

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte
rispettivamente: al Dott. William Uzzi
dell'inibizione fino al 26.8.2006, della squalifica
al calciatore Nicola Signorile fino al 26.10.2005
ed avverso il proscioglimento dei calciatori Sirio
Silvestri e Michele Roberto Sergi a seguito di
proprio deferimento (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C
– Com. Uff. n. 18/C del 31.8.2005)

ACCOLTO

e per l'effetto infligge al Dr. Uzzi William la
sanzione dell'inibizione per anni 4 ed ai
calciatori Signorile Nicola, Silvestri Sirio e
Sergi Michele Roberto, la sanzione della
squalifica per anni 1

RESPINGE

l'appello incidentale del Dr. Uzzi William

12) Appello del calciatore ZANCHI Marco

avverso
il provvedimento di sospensione cautelare da ogni
attività sportiva per violazione art. 1, comma 2
Regolamento Antidoping (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 79 del
21.9.2005)

RESPINTO